



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1253 / 2021

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA DAL BEN RICCARDO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI AUMENTO DELLA CONSISTENZA DEI CAPI ALLEVATI A 2800 POSTI SUINO NELL'ALLEVAMENTO ESISTENTE UBICATO IN VIA IV BACINO N. 18 NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2021-2023 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 18/12/2020;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 12042 del 09/03/2021 con cui la ditta DAL BEN RICCARDO , con sede legale in TORRE DI MOSTO, Località Confin 27/A, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la richiesta di aumento della consistenza dei capi allevati a 2800 posti suino nell’allevamento esistente ubicato in Via IV Bacino n. 18 nel comune di San Michele al Tagliamento (VE);

Premesso che:

- i in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.

- iii. l'atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con atto di nomina del Dirigente dell'Area Ambiente del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento;
- v. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 1 lettera c) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 15.03.2021 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società DAL BEN RICCARDO.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 13378 del 16.03.2021 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con note prot. n. 19471 del 20.04.2021 e prot. n. 23717 del 10.05.2021 sono state acquisite le integrazioni spontanee agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la documentazione fornita, a seguito anche delle integrazioni spontanee, è ritenuta sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. il Comitato VIA nella seduta del 07.06.2021 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 29847 del 10.06.2021;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 12042 del 09/03/2021 e successivamente integrata con note prot. n. 19471 del 20.04.2021 e prot. n. 23717 del 10.05.2021, relativo alla richiesta di aumento della consistenza dei capi allevati a 2800 posti suino nell'allevamento esistente ubicato in Via IV Bacino n. 18 nel comune di San Michele al Tagliamento (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 29847 del 10.06.2021 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto della seguente condizione ambientale:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Al fine del controllo della tenuta della vasca di stoccaggio dei liquami, devono essere presentati gli esiti di un'indagine geologica, con l'esecuzione di n. 3 prove penetrometriche statiche con piezometro profonde 15 m distribuite a monte e a valle della vasca di stoccaggio dei liquami. Lo scopo dell'indagine è la verifica della stratigrafia e della permeabilità dei terreni e più in particolare la verifica della presenza di eventuali acquiferi nei primi metri di sottosuolo (indicativamente nei primi 5 metri di profondità). Se l'indagine geologica non evidenzierà acquiferi o se il terreno avrà comunque una permeabilità molto bassa, non vi sarà necessità di eseguire alcun monitoraggio e pertanto non verrà installato alcun piezometro.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	L'invio dell'indagine geologica dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA. Se, le prove penetrometriche dovessero dare evidenza della presenza di un acquifero ad una profondità suscettibile di contaminazione, dovranno essere installati dei piezometri. Si provveda alla realizzazione di una prima analisi con la ricerca dei parametri COD, BOD, Rame e Zinco e all'invio alla CMVE degli esiti della medesima, prima della messa in esercizio dell'attività. Le analisi dovranno essere effettuate poi subito dopo il lavaggio della vasca del sottogrigliato, alla fine del ciclo di ingrasso, indicativamente una volta all'anno.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV</i>

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla richiesta di aumento della consistenza dei capi allevati a 3304 posti suino nell'allevamento esistente ubicato in Via IV Bacino n. 18 nel comune di San Michele al Tagliamento (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 12042 del 09/03/2021 e successivamente integrato con note prot. n. 19471 del 20.04.2021 e prot. n. 23717 del 10.05.2021;
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e l'attuazione di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al **13/06/2021**, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta DAL BEN RICCARDO e trasmesso per conoscenza al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., e ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente